

Come si esprime il Voto

Casi Particolari

Tener presente che:

Durante lo scrutinio, possono nascere contestazioni sulla validità di qualche scheda in merito al modo di espressione del voto.

Ricordiamo che nell'esame di tali schede, deve essere sempre tenuto presente il principio sancito dalla legge il quale prevede che la validità del voto deve essere sempre ammessa quando risulta riconoscibile la volontà dell'elettore.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati, decide il Presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (il cui parere non è però vincolante).

Il Presidente dovrà, sempre, riportare a verbale le proprie decisioni. Questi voti contestati vengono assegnati provvisoriamente ma valgono come quelli "regolari". Le decisioni del Presidente hanno carattere provvisorio in quanto le decisioni definitive vengono assunte dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale.

E' pertanto fondamentale che il rappresentante di lista pretenda la verbalizzazione al momento di ogni contestazione da lui sollevata, in modo da permettere il riesame di tali schede. E' obbligo del Presidente inserire a verbale le dichiarazioni richieste dal rappresentante di lista (art. 54 DPR 570/60).

Esempi sulla validità e la nullità dei voti

Per le elezioni circoscrizionali, comunali e provinciali, nonché per le elezioni politiche, l'espressione della preferenza attraverso l'indicazione numerica del candidato prescelto, comporta l'annullamento del voto di preferenza e, in caso estremo, qualora si dovesse ritenere che l'elettore abbia inteso far riconoscere il proprio voto, l'annullamento della scheda.

L'elettore può esprimere una sola preferenza nominativa.

L'indicazione di più preferenze comporta la non validità delle preferenze eccedenti la prima; anche in questo caso, qualora si dovesse ritenere che l'elettore abbia inteso far riconoscere il proprio voto, l'espressione di più preferenze può determinare l'annullamento della scheda.

Casi particolari per le elezioni nei COMUNI CON MENO DI 15.000 abitanti

Ufficio Elettorale

Il segno con cui si manifesta la volontà dell'elettore può anche non corrispondere al modo più semplice o più diffuso quale il croce-segno.

In caso di due candidati con il medesimo cognome, si deve scrivere sempre il nome ed il cognome del candidato preferito.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza, può scriverne uno solo.

Casi particolari per le elezioni nei COMUNI CON PIU' DI 15.000 abitanti

Il segno con cui si manifesta la volontà dell'elettore può essere espresso anche in modo diverso da quello più semplice o più diffuso quale il croce-segno.

In caso di due candidati con il medesimo cognome, si deve scrivere sempre il nome ed il cognome del candidato preferito.

Nel caso in cui in una lista siano compresi candidati con lo stesso cognome, vengono dichiarati nulli i voti di preferenza attribuiti con la sola indicazione del cognome poiché non consente di stabilire a chi a chi dei due candidati, assegnare la preferenza.

La preferenza accordata ad un determinato candidato alla carica di sindaco, non obbliga ad esprimere analoga preferenza per la lista (o per una delle liste) che sostiene il medesimo.

L'espressione del voto per il Sindaco quando sia stata votata la lista alla quale esso sia collegato è superflua, ma non invalida il voto.

La trascrizione del nominativo del sindaco nello spazio destinato all'indicazione della preferenza può e deve essere interpretata come conferma, benché superflua, del voto espresso per l'elezione del Sindaco.

Se l'elettore, dopo aver espresso il voto di lista sul contrassegno, indica nominativamente la preferenza in uno spazio diverso da quello votato, ma che si riferisce a candidato della lista prescelta, la preferenza è validamente espressa.

Se la preferenza è data per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata, il voto di preferenza è nullo; né la notorietà del candidato può essere assunta ad elemento idoneo a riconoscere o ad escludere la validità del voto espresso a suo favore.

Sono nulle le preferenze espresse in eccedenza.

Poiché per l'espressione della preferenza è richiesta l'indicazione di nome e cognome o solo del cognome del candidato preferito, non è ammessa l'aggiunta del soprannome.

L'indicazione delle qualifiche professionali o dei titoli onorifici, preposta al nome dei candidati, ovvero la sottolineatura dei nomi stessi, non sono idonei ad invalidare la scheda elettorale, non costituendo, di per sé, indici inequivocabili ed incontrovertibili della volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto.

Segreteria Organizzativa Federale

Ufficio Elettorale

L'elettore, in caso di errore materiale nell'espressione del voto, può chiedere al Presidente del seggio elettorale la sostituzione della scheda; pertanto, è implicita la sanzione di nullità della scheda in cui sia stata cancellata la preferenza inizialmente espressa e ne sia stata scritta un'altra, sia pure per un candidato della medesima lista.